

## 1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (7) La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (8) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.
- (9) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute dai soggetti che hanno richiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

## 2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (10) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 in appresso è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
C128	Slavomir Sladek Velosprint S	Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca

- (11) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da ciascuno di tali soggetti. Lo stesso dicasi per la maggioranza delle biciclette assemblate da ciascun soggetto.
- (12) Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (13) Per tale motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 di cui sopra dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (14) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalle date di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (15) I soggetti che hanno richiesto l'esenzione sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (16) Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 di cui sopra, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (17) In caso di modifica di tali dati è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

<sup>(1)</sup> I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

